



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2013, proposto da:
Consulman S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Tagliavini, Nicola
De Zan, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R..

contro

Commissione Regionale di Consenso c/o Organismo Bilaterale Regionale del
Veneto per la Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Confindustria Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori del Veneto - Cisl Veneto, in persona
del legale rappresentante pro tempore, Confederazione Generale Italiana del
Lavoro del Veneto - Cgil Veneto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Unione Italiana del Lavoro del Veneto - Uil Veneto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Aldo Campesan,
Gianluca Ghirigatto, con domicilio eletto presso Aldo Campesan in Venezia, C/0
Avv. Tonolo - San Marco, 4590;

Organismo Bilaterale Regionale del Veneto per la Formazione Professionale di Mestre-Ve, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Fondimpresa, non costituita in giudizio;

Risorse in Crescita, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento o verbale comunicato a mezzo posta elettronica in data 17.0.2013 e non meglio noto, con il quale la Commissione Regionale di Consenso manifesta, per il tramite dell'Organismo Bilaterale Regionale del Veneto per la formazione professionale il proprio diniego all'approvazione del piano di formazione, denominato "Mantegna 7", presentato dalla ricorrente per concorrere all'erogazione dei contributi banditi da Fondimpresa, con "Avviso n. 4/2012" ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con ciò precludendo la possibilità della ricorrente di conseguire i detti contributi,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Regionale di Consenso c/o Organismo Bilaterale Regionale del Veneto per la Formazione Professionale, di Confindustria Veneto, di Confederazione Generale Italiana del Lavoro del Veneto - Cgil Veneto, di Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori del Veneto - Cisl Veneto e di Unione Italiana del Lavoro del Veneto - Uil Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori N. De Zan per la parte ricorrente e G. Chirigatto per le controparti costituite;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio rileva la fondatezza dell'eccezione di difetto relativo di giurisdizione sollevata dalle resistenti Confindustria, CGIL, CISL, UIL.

Infatti, la commissione Regionale di Consenso, che ha emanato l'atto impugnato, costituita dalle predette parti resistenti, ha chiaramente natura privata e non di organismo amministrativo o, comunque, di diritto pubblico (cfr C.d.S., VI, 27.12.11, n. 6835), non avendo le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza.

L'atto impugnato, come tutti gli atti emanabili da tale Commissione, non ha, parimenti, natura di atto amministrativo, e tantomeno può avere natura di provvedimento. È un atto di diritto privato.

Neppure – si aggiunge – è prospettabile l'esercizio di poteri amministrativi in assenza di una norma di legge che li attribuisca, norma che non è certo l'art. 118, comma 12, L. 388/2000, inerente l'accordo delle parti sociali al fine di ammettere finanziamenti alle aziende nell'ambito di un rapporto di tipo negoziale.

La controversia in esame appartiene pertanto alla giurisdizione del Giudice Ordinario e non a quella del Giudice Amministrativo.

La controversia – si osserva incidentalmente – potrà eventualmente rientrare nella giurisdizione amministrativa in una diversa fase del procedimento di finanziamento.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, appartenendo la giurisdizione al Giudice Ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)